



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 7/12 DEL 18.2.2010

Oggetto: Procedura di verifica ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e della Delib.G.R. n. 24/23 del 23.4.2008, per l'intervento: "Impianto fotovoltaico Villacidro 2 da 5,4 MWp da installare nell'ambito del Consorzio industriale di Villacidro, in località Su Tasuru".
Soggetto proponente: Fotosolare Terza s.r.l.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che la società Fotosolare Terza S.r.l. ha presentato, ad agosto 2009, l'istanza di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale relativa all'intervento "Impianto fotovoltaico Villacidro 2 da 5,4 MWp da installare nell'ambito del Consorzio industriale di Villacidro, in località Su Tasuru". Il progetto è ascrivibile alla categoria di cui al punto 2 lettera c) "Impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda" dell'Allegato B1 alla Delib.G.R. 24/23 del 23 aprile 2008.

L'intervento proposto, il cui costo previsto è pari a € 17.000.000, è finanziato con capitali privati e usufruisce dei finanziamenti in Conto Energia di cui al DM 17 febbraio 2007.

Il progetto prevedeva originariamente la realizzazione di un impianto fotovoltaico della potenza di 5,4 MWp formato da n. 1200 strutture metalliche a sostegno ciascuna di 6 stringhe da 10 moduli per un totale di 72.000 moduli fotovoltaici da 75 Wp cadauno. L'impianto avrebbe interessato un'area di 130.000 m², ubicata in Comune di Villacidro, nell'ambito del Consorzio per la zona di sviluppo industriale, in località Su Tasuru.

A seguito del parere del Servizio territoriale dell'ispettorato ripartimentale di Cagliari del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale (CFVA), assunto al protocollo ADA al n. 25115 del 27.11.2009, in cui si dichiarava che "non sussistono le condizioni tecniche per poter realizzare l'impianto fotovoltaico in oggetto senza sacrificare il soprassuolo forestale a sughera presente nell'area di intervento", il proponente, in data 18 dicembre 2009 (prot. ADA n. 123 del 5.1.2010), ha trasmesso gli elaborati relativi ad una variante progettuale in corso di istruttoria.



Il progetto, così come descritto nella variante progettuale, consiste nella realizzazione di un impianto fotovoltaico della potenza di 5,4 MWp, da installare nell'ambito del Consorzio per la zona di sviluppo industriale, in località Su Tasuru, su una nuova perimetrazione avente una minore densità boschiva e una superficie pari a circa 102.000 m². La riduzione della superficie interessata, pur mantenendo inalterata la potenza totale installata, sarà possibile grazie all'utilizzo di moduli fotovoltaici a maggiore efficienza energetica, in silicio policristallino, della potenza nominale di 230 Wp cadauno. Verrà inoltre ridotto il numero delle cabine di trasformazione, da 5 a 4, utilizzando inverter di potenza maggiore rispetto al progetto originario (630 KW in luogo di 500KW).

Il Servizio Governo del territorio e tutela paesaggistica per le Province di Oristano e del Medio Campidano, con nota pervenuta a dicembre 2009, non ha segnalato criticità ai fini dell'assoggettamento alla VIA, pur rilevando l'interessamento parziale di aree sottoposte a vincolo paesistico.

Il Servizio territoriale dell'ispettorato ripartimentale di Cagliari del CFVA, con nota pervenuta a gennaio 2010, ha espresso il proprio nulla osta al progetto, come definito nella variante datata dicembre 2009.

L'Assessore continua riferendo che il Servizio Sostenibilità ambientale, valutazione impatti e sistemi informativi ambientali (SAVI), a conclusione dell'istruttoria, preso atto della nota del Servizio Governo del territorio e tutela paesaggistica per le Province di Oristano e del Medio Campidano e della nota del Servizio territoriale dell'ispettorato ripartimentale di Cagliari del CFVA, considerato che la documentazione depositata risulta sufficiente per consentire la comprensione delle caratteristiche e delle dimensioni del progetto, della tipologia delle opere previste e del contesto territoriale e ambientale di riferimento, nonché dei principali effetti che possono aversi sull'ambiente, propone di non sottoporre alla procedura di VIA l'intervento in oggetto, a condizione che siano rispettate le prescrizioni di seguito riportate, le quali dovranno essere recepite nel progetto da sottoporre a autorizzazione:

1. in fase di cantiere:
 - a. dovranno essere contenuti al minimo indispensabile i movimenti di terra necessari per il posizionamento dei pannelli;
 - b. i rifiuti generati, dovranno essere opportunamente separati a seconda della classe, come previsto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e debitamente riciclati o inviati a impianti di smaltimento autorizzati;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 7/12

DEL 18.2.2010

2. dovrà essere predisposto e trasmesso, entro tre mesi dalla pubblicazione della presente delibera, al Servizio SAVI, al Servizio Governo del territorio e tutela paesaggistica per le Province di Oristano e del Medio Campidano e al Servizio territoriale dell'ispettorato ripartimentale di Cagliari del CFVA, uno studio di mitigazione dell'impatto visivo dell'intervento, che preveda la piantumazione di specie arboree e arbustive autoctone;
3. dovrà essere garantito il reimpianto, nelle aree adiacenti a quella di intervento, di tutti gli esemplari di quercia da sughero che presentano condizioni fisiologiche e fitosanitarie tali da garantire la ripresa vegetativa e la buona riuscita dell'impianto. Inoltre, nell'area messa a disposizione dal Consorzio Industriale posizionata nel lato occidentale dell'area industriale, come indicato nella planimetria allegata agli atti, dovrà essere garantito l'impianto di querce da sughero aventi altezza variabile da 1,5 a 2,0 metri, in numero non inferiore a 200. A tal proposito:
 - a. entro tre mesi dalla pubblicazione della presente deliberazione, previo accordi con il Consorzio Industriale, la Società dovrà individuare, per il reimpianto delle sughere, uno o più lotti aventi superficie totale pari ad almeno due ettari, liberi da vegetazione arborea e adiacenti a quelli interessati dalla realizzazione dell'impianto; dei suddetti lotti di terreno dovranno essere trasmessi al Servizio SAVI i documenti attestanti la disponibilità degli stessi;
 - b. entro tre mesi dalla pubblicazione della presente deliberazione, la Società dovrà trasmettere al Servizio SAVI e al Servizio dell'ispettorato ripartimentale del CFVA territorialmente competente, una specifica relazione, a firma di un tecnico competente (ad es. agronomo o forestale), che descriva, nel dettaglio:
 - i risultati delle indagini sugli esemplari arborei esistenti nell'area interessata, indicando puntualmente quelli meritevoli di reimpianto, in numero pari ad almeno il 40% di quelli presenti;
 - l'individuazione delle aree scelte per gli interventi di impianto/reimpianto, da riportare in planimetria;
 - le modalità e le tecniche e tempi per la corretta esecuzione delle operazioni di espianto e trapianto delle sughere ;
 - un piano delle cure agronomiche e colturali, con relativo cronoprogramma, comprendente, tra l'altro, il risarcimento delle fallanze, l'esclusione dal pascolo, le irrigazioni periodiche e di soccorso. Tale piano dovrà specificare gli interventi necessari, da garantire per un periodo minimo di cinque anni, sia per gli esemplari trapiantati che per quelli di nuovo impianto;



4. qualora nel corso dei lavori previsti si giunga al ritrovamento di strutture o materiali sottoposti alla tutela di cui al D.Lgs. 42/2004, dovrà essere tempestivamente data notizia alle competenti Soprintendenze ed al Servizio Governo del territorio e tutela paesaggistica per le province di Oristano e del Medio Campidano;
5. all'atto del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto, ai sensi delle norme vigenti, dovrà essere prevista un'idonea garanzia finanziaria a favore del soggetto indicato in sede di Autorizzazione Unica, a garanzia del completo ripristino dello stato dei luoghi, a seguito della dismissione dell'impianto fotovoltaico;
6. le operazioni di dismissione dovranno essere condotte secondo le seguenti fasi :
 - a. le varie parti dell'impianto dovranno essere separate in base alla composizione chimica in modo da poter riciclare il maggior quantitativo possibile dei singoli elementi, quali alluminio e silicio, presso ditte che si occupano di riciclaggio e produzione di tali elementi; i restanti rifiuti dovranno essere inviati in discarica autorizzata;
 - b. si dovrà provvedere al completo ripristino morfologico e vegetativo dell'area restituendola agli usi originari;
7. prima dell'inizio dei lavori, secondo le indicazioni dell'Ufficio del commissario delegato per l'emergenza ambientale relativamente alle aree minerarie del Sulcis-Iglesiente e del Guspinese della Regione, dovranno essere attivate le procedure previste dall'art. 242 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., in osservanza a quanto stabilito dal DM 12.3.2003.

Tutto ciò premesso, l'Assessore della Difesa dell'Ambiente, constatato che il Direttore generale dell'Assessorato ha espresso il parere favorevole di legittimità, propone alla Giunta regionale di far propria la proposta del Servizio Sostenibilità ambientale, valutazione impatti e sistemi informativi ambientali.

La Giunta regionale, condividendo quanto proposto e rappresentato dall'Assessore della Difesa dell'Ambiente

DELIBERA

- di non sottoporre all'ulteriore procedura di VIA il progetto relativo all'intervento "Impianto fotovoltaico Villacidro 2 da 5,4 MWp da installare nell'ambito del Consorzio industriale di Villacidro, in località Su Tasuru", proposto dalla società Fotosolare Terza S.r.l., a condizione che siano rispettate, e recepite nel progetto da sottoporre ad autorizzazione, le prescrizioni descritte in premessa. Sull'osservanza delle prescrizioni anzidette dovranno vigilare, per quanto di



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 7/12

DEL 18.2.2010

competenza, il Comune di Villacidro, la Provincia del Medio Campidano, il Servizio territoriale dell'ispettorato ripartimentale di Cagliari del CFVA, il Servizio Energia dell'Assessorato regionale dell'Industria, il Servizio Governo del territorio e tutela paesaggistica per le Province di Oristano e del Medio Campidano;

- di stabilire che, fermo restando l'obbligo di acquisire gli altri eventuali pareri e autorizzazioni previsti dalle norme vigenti, i lavori relativi all'intervento in oggetto, la cui data di inizio dovrà essere comunicata al Servizio SAVI, dovranno essere avviati entro cinque anni dall'adozione della presente deliberazione, pena l'attivazione di nuova procedura di screening.

Il Servizio SAVI provvederà alla comunicazione della presente deliberazione ai soggetti interessati al procedimento, a tutte le Amministrazioni competenti, e alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (B.U.R.A.S.).

Il Direttore Generale

Gabriella Massidda

p. Il Presidente

Gabriele Asunis